



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 13 del 01-07-2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE TARIFFE 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **09:00**, nella Videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	SACCONI ELEONORA	Assente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente
SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Presente		

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.5

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In casodi mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge di 24 aprile 2020, n. 27 «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19. proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (G.U. n.110 del 29-4-2020 - suppl. ordinario n. 16) - articolo 107 "differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2), il quale prevede, per l'esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezionedelle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- nel Comune di Montalto di Castro, assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il DPR 158/1999"Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione n. 443/2019 l'ARERA con cui l'autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 introducendo una nuova regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti del servizio di gestione e raccolta rifiuti;

DATO ATTO CHE l'art. 6 della suddetta deliberazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

DELIBERA n. 13 del 01-07-2020

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO CHE Il piano economico finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da ARERA con la sopra citata la deliberazione n.443/2019 e che il termine ultimo è fissato al 31/12/2021;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO, tra i diversi interventi normativi adottati dal governo centrale, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge di 24 aprile 2020, n. 27 «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19. proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi». (G.U. n.110 del 29-4-2020 - suppl. ordinario n. 16) con particolare riferimento all'articolo 107 "differimento di termini amministrativo-contabili";

EVIDENZIATO che il soprarichiamato art.107 comma 5. prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTO l'art.1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2019 che si allegano nuovamente anche al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dal D.L. 34 del 30/04/2019) con particolare riferimento ai seguenti comma 15 e 15 ter:

- comma 15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

- comma 15-ter. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio de 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020 cosiddetto Decreto Rilancio in corso di conversione che ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del decreto-legge 18/2020, disponendo altresì la proroga del termine di approvazione delle tariffe TARI dal 30/06/2020 al 31/07/2020 al fine di allineare i termini deliberativi delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe già vigenti per il 2019, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quotadeterminata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle

DELIBERA n. 13 del 01-07-2020

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

RICHIAMATA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 che, prevede l'applicazione di riduzioni obbligatorie per le attività produttive e gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa con diversi interventi normativi del Governo centrale a causa l'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 ;

VISTO altresì il Documento per la Consultazione n. 189 del 26/05/2020 "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica con particolare riferimento al punto 3. "Modalità applicative dell'art. 107 del Decreto-Legge "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020";

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali aliquote e tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di assicurare l'invio degli avvisi di pagamento, di procedere alla conferma delle tariffe applicate per il 2019 in virtù del comma 5 dell'articolo 107, del D.L. 18/2020 stabilendo che il conguaglio verrà quantificato con l'approvazione del PEF con eventuale possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 107, del D.L. n.18/2020

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 03/06/2020 prot. n. 1370, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio Tributi-Suap e del di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di applicare la deroga prevista dal D.L. 17-03-2020 n.18, convertito, con modificazioni, con la Legge di 24 aprile 2020, n. 27 – art.107 – comma 5, e pertanto di applicare anche per l'anno 2020 le tariffe della tari adottate per l'anno 2019 (deliberazione consiglio comunale 17 del 28/03/2019), come da prospetto nuovamente allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

2. di stabilire che gli avvisi di pagamento prevedano il pagamento in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata - 31 Luglio 2020
- 2° rata - 30 Settembre 2020
- 3°rata – 04 Dicembre 2020

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero entro il 31 luglio 2020;

3. di dare atto che l'eventuale conguaglio verrà quantificato successivamente all'approvazione del PEF 2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 107, del D.L. n.18/2020 cosiddetto "Decreto Cura Italia"convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020;

4. di dare atto che verranno applicate immediatamente le riduzioni/agevolazioni obbligatorie previste dall'art. 1 della deliberazione della ARERA n. 158/2020 per le utenze non domestiche elencate nell'allegato A) alla suddetta deliberazione, con applicazione della riduzione del 100% della quota variabile della tariffa per i giorni di chiusura delle attività, da conguagliarsi nei tre anni successivi a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 107, del D.L n.18/2020 cosiddetto "Decreto Cura Italia"convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020;

5. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell'aliquota deliberata dalla provincia pari al 5%;

DELIBERA n. 13 del 01-07-2020

6. di dare atto che il presente atto deliberativo sarà trasmesso entro il 14/10/2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;
7. di dare altresì atto che la presente deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione effettuata sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come previsto dall'art. 13 comma 15 ter
8. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Fedele, Socciarelli)

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Fedele, Socciarelli), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 01-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO FABIO VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE
ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
